



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

## IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il Decreto Legislativo 13 ottobre 2005 n. 217, recante l'ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e in particolare gli artt. 86, 87 e 88 concernenti il ruolo degli Operatori;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 7 ottobre 2014, con il quale questa Amministrazione è stata anche autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno 2014, n. 10 unità appartenenti alla qualifica di "Operatore", del ruolo degli "Operatori" del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

VISTO l'art. 88, comma 3 del Decreto Legislativo 13 ottobre 2005 n. 217, il quale prevede che il numero dei posti conferibili per ciascun settore di attività, la determinazione e le modalità di svolgimento delle prove di esame e i programmi sono stabiliti nella richiesta di bando di offerta, nel rispetto delle disposizioni del decreto ministeriale di cui all'art. 86, comma 2 del medesimo testo normativo;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno, in data 14 dicembre 2011, che ha provveduto all'individuazione della tipologia delle attività del personale appartenente al ruolo degli Operatori;

## DECRETA

### Art. 1

**Posti disponibili nella qualifica degli Operatori del ruolo degli Operatori presso le strutture territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.**

1. I posti disponibili per le unità appartenenti alla qualifica di Operatori del ruolo degli "Operatori" del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, da coprire mediante l'assunzione a tempo indeterminato, sono pari a dieci (10), così ripartiti:



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

	<i>Direzione Regionale - Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco sedi di assunzione</i>	<i>Numero unità operatori per sede</i>	<i>Tipologia di attività</i>
1	Direzione Regionale VV.F. Emilia Romagna (Bologna)	1	Attività di tipo amministrativo
2	Direzione Regionale VV.F. Liguria (Genova)	1	Attività di tipo amministrativo
3	Direzione Regionale VV.F. Marche (Ancona)	1	Attività di tipo amministrativo
4	Direzione Regionale VV.F. Toscana (Firenze)	2	Attività di tipo amministrativo
5	Direzione Regionale VV.F. Friuli Venezia Giulia (Trieste)	1	Attività di tipo amministrativo
6	Comando Provinciale VV.F. Biella	1	Attività di tipo amministrativo
7	Comando Provinciale VV.F. Mantova	1	Attività di tipo amministrativo
8	Comando Provinciale VV.F. Modena	1	Attività di tipo amministrativo
9	Comando Provinciale VV.F. Sassari	1	Attività di tipo amministrativo

2. Le procedure di selezione sono effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento e sono svolte dai Centri per l'impiego, nel rispetto di quanto previsto nel presente decreto.

## Art. 2

### Presentazione delle domande

Le domande di ammissione alla procedura di selezione per l'assunzione nella qualifica di Operatore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco devono essere redatte secondo le modalità previste dai componenti Centri per l'Impiego.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

## Art. 3 Requisiti

1. A norma dell'art. 88, comma 1 del Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, l'assunzione nella qualifica di Operatore avviene mediante selezione tra i cittadini italiani iscritti nelle liste di collocamento, in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) godimento dei diritti politici;
  - b) età non inferiore ad anni 18;
  - c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti dal D.M. n. 78 del 2008. La idoneità è verificata dal Servizio Sanitario Nazionale, competente per territorio, prima dell'assunzione in servizio;
  - d) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'art. 26 della Legge 1 febbraio 1989, n. 53;
  - e) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. L'ammissione alla procedura selettiva di accesso al ruolo di Operatore è soggetta al limite massimo di età di quarantacinque anni, come previsto dall'art.1, comma 2, lettera d) del Decreto 8 ottobre 2012, n. 197.
3. Alla selezione non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai Corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
4. I requisiti devono essere posseduti alla data che sarà indicata nel bando di offerta, diramato a cura dei competenti Centri per l'Impiego.

## Art. 4 Attività del personale con qualifica di operatore

L'Operatore, nell'ambito di istruzioni dettagliate, svolge attività semplici di tipo amministrativo, comprese quelle di conservazione, archiviazione, distribuzione, riproduzione o smistamento di atti e documenti, il cui esercizio richiede preparazione e conoscenze elementari. Svolge attività necessarie al regolare funzionamento della struttura o dell'ufficio cui è addetto, avvalendosi di strumenti o macchinari di uso semplice, di cui cura la manutenzione. Ha responsabilità limitata alla puntuale esecuzione degli incarichi ricevuti.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

## Art. 5

### Stato giuridico e trattamento economico

1. Lo stato giuridico e la progressione in carriera del personale appartenente alla qualifica di "Operatore", del ruolo degli "Operatori" del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sono disciplinati dall'art. 86 e segg. del Decreto Legislativo 13 ottobre 2005 n. 217 e dal vigente Decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante il "Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco" per la parte giuridica.
2. Il trattamento economico è regolato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 29/11/2011. Gli emolumenti sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali a norma di legge.

## Art. 6

### Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice che effettua la selezione dei candidati avviati dal Centro per l'Impiego è nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Essa è presieduta dal Direttore Regionale e/o Comandante Provinciale VV.F. ed è composta da un numero di componenti non inferiore a tre.
2. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un appartenente al ruolo dei Collaboratori e dei Sostituti Direttori Amministrativo - Contabili del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ovvero al ruolo degli Ispettori e dei Sostituti Direttori Antincendio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

## Art. 7

### Modalità e contenuto della procedura selettiva

1. La Direzione Regionale e/o Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco interessato alla selezione, d'intesa con il Centro per l'impiego, convoca alla prova selettiva i candidati aventi diritto secondo l'ordine di graduatoria e in numero doppio rispetto ai posti da coprire per ogni sede, ai sensi dell'art. 25 del DPR n. 487/1994.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

2. La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali e tende ad accertare l'idoneità dei candidati a svolgere le mansioni proprie della qualifica e non comporta valutazione comparativa.
3. La prova selettiva consiste nello svolgimento, in un tempo predeterminato, di una prova pratica attitudinale che riguarda l'utilizzo di apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse (copia di un testo con programma Word e successivo inoltro con sistema di posta elettronica, estrapolazione di dati da un foglio di Excel).

## Art. 8

### Riserva di legge

1. Ai sensi dell'art. 88, comma 1 del Decreto Legislativo 13 ottobre 2005 n. 217, resta ferma la riserva dei posti di cui all'art. 18, comma 6, del Decreto Legislativo 8 maggio 2001, n. 215, secondo il quale la riserva di cui all'art. 39, comma 15, del Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 196, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi del Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, e della Legge 12 marzo 1999, n. 68, è elevata al 30% e si applica ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata quadriennale delle tre forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte.
2. Qualora la riserva di cui al comma 1 non possa operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tale frazione si cumula con la riserva relativa ad altri concorsi banditi ovvero nella ipotesi di ulteriori assunzioni nella qualifica di Operatore.

## Art. 9

### Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli artt. 11 e 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio Coordinamento Politiche del Personale e Affari Generali – Centro Elaborazione Dati, per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della procedura o alla posizione giuridico – economica del candidato, nonché alle strutture territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero dell'Interno per l'apposizione del visto.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
(Di Pace)

126 NOV. 2014